

ORIGINALE



Deliberazione n° 4
del 10/02/2016

Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DI ULTERIORI SERVIZI COLLATERALI:
PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO IN MANTOVA AMBIENTE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'anno 2016, addì dieci del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	BADALOTTI MANUELA	Sindaco	X	
2	BENAGLIA BEATRICE	Consigliere	X	
3	BERTOLOTTI COSTANZA	Consigliere	X	
4	RONDELLI ELISA	Consigliere	X	
5	POZZI FAUSTO	Consigliere	X	
6	PIVA RICCARDO	Consigliere	X	
7	RESTA SANDRO	Consigliere	X	
8	MARASTONI SILVIA	Consigliere		X
9	FERRARI DAVIDE	Consigliere	X	
10	BIANCHI MARCO	Consigliere	X	
11	BORSARI MARIA ROSA	Consigliere	X	
12	LANDINI CRISTIAN	Consigliere	X	
13	ASSEGUIDI LORENZO	Consigliere		X
			11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. CLAUDIO.

La Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Mantova Ambiente S.r.l. è attualmente il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali, per questa Amministrazione locale e per altri 57 Comuni, di cui 56 della provincia di Mantova ed uno della provincia di Milano, in virtù di affidamento quale società mista, pubblico – privato, a seguito degli esiti delle gare a doppio oggetto esperite dai Soci Pubblici della medesima (TEA S.p.A. e SIEM S.p.a.) di cui il Comune è a sua volta socio, in particolare detenendo:

- In Siem S.p.A. una partecipazione pari al 1,4203%,
- In Tea S.p.A. una partecipazione pari al 0,7693%;

Dato atto che gli affidamenti separatamente dati del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi accessori a Mantova Ambiente scadranno entrambi il 31 dicembre 2016 insieme con la partecipazione a termine dei soci operativi SER.IT. s.r.l. e LOMB.RI.CA. s.r.l., che dovranno essere liquidati secondo le modalità stabilite;

Appurato inoltre che Mantova Ambiente ha in essere contratti di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati all'esito dell'aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica banditi in altri 7 comuni, di cui 6 nella provincia di Mantova ed uno nella provincia di Brescia che, ove anch'essi soci indiretti di Mantova Ambiente attraverso i Soci Pubblici, potranno deliberare il rinnovo dell'affidamento nella forma del Partenariato Pubblico Privato Istituzionale:

- Anticipando la scadenza dell'attuale contratto al 31/12/2016;
- Attivandolo a far tempo dalla scadenza naturale dell'attuale contratto affinché il nuovo abbia corso per il periodo residuo;

Considerato che:

1. il servizio di gestione dei rifiuti, quale «servizio di interesse economico generale» insuscettibile per sua natura di liberalizzazione, è modello generale di organizzazione volto al soddisfacimento di bisogni di una indifferenziata generalità di utenti, con prestazioni da rendersi nell'esercizio di un'attività economica svolta secondo un metodo economico (per tale implicante quantomeno la copertura dei costi) che, se non condotto *"in house"*, è affidato in gestione esclusiva a un operatore economico con modalità idonee a dare attuazione al principio di concorrenzialità «per» il mercato, i cui bisogni è destinato a soddisfare, ed a perseguire gli obiettivi di efficacia, riguardo alle finalità di interesse generale proprie degli enti territoriali concedenti, nonché di efficienza ed economicità, in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con minimizzazione dei costi totali di fornitura del servizio e salvaguardia del valore dell'impresa;
2. nella Regione Lombardia l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti trova il suo assetto, alternativo alla costituzione di ambiti e all'istituzione di enti d'ambito (come consentito dal D. Lgs. 152/2006, art. 200, comma 7), nelle L.R. n. 26/2003 (per come modificata dalla l.r. 3/2011) e n. 12/2007, nella delibera di giunta regionale n. 8/220 del 2005 di approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) di durata decennale, confermata dalla Delibera di Giunta regionale 20 giugno 2014 n. X/1990 di *"Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)"*. In tale contesto, i comuni lombardi in scadenza di affidamento sono chiamati ad esercitare le funzioni di organizzazione del servizio nel rispetto degli anzidetti principi di unità giuridica ed economica e ad avviare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 150/2013, la procedura di rinnovo dell'affidamento del servizio con l'approvazione della relazione di cui gli artt. 34, comma 20, D.L. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, D.L. 138/2011, da pubblicarsi sul proprio sito internet, nonché – ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, D.L. 145/2013 – sul portale telematico dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, e dalla quale si evinca il sussistere di ragioni di economicità ed efficienza, comparativamente migliori, che giustificano il ricorso a tale forma di gestione rispetto ad altre, considerate le caratteristiche e la struttura del mercato interessato, gli operatori esistenti nel medesimo, nonché gli eventuali indicatori di costo relativi alla fornitura del servizio nelle comunità di riferimento;

3. in tale quadro normativo non è applicabile il D.L. 138/2011, art. 3-bis, comma 1-bis (introdotto dall'art. 34, comma 21, D.L. 179/2012, nel testo risultante in sede di conversione con L. 221/2012), secondo cui le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo dell'intero "settore dei rifiuti urbani" è ora attratto in ogni sua fase alla competenza esclusiva degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
4. pertanto, in Lombardia, la responsabilità della perimetrazione del servizio di gestione dei rifiuti, della sua organizzazione, della scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e di controllo delle attività, ricade interamente sui comuni, di cui il servizio costituisce una delle funzioni fondamentali a esercizio obbligatorio (D.L. 78/2010, art. 14, commi 26 e 27, lettera "f"). Di norma tale perimetrazione non deve essere inferiore almeno a quella del territorio provinciale e comunque tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza (D.L. 138/2011, art. 3-bis, comma 1);
5. la gestione unitaria del processo deve altresì coniugarsi con la necessità che ciascun ente locale abbia modo di parteciparvi in ogni suo snodo avente impatto sulla forma della gestione, sulla struttura del soggetto gestore e la relativa *governance*, sulla misura della partecipazione del capitale privato, sull'identificazione dei compiti operativi da affidare al socio privato, sulle caratteristiche tecniche del servizio sia nell'intero territorio gestito sia in quello di ciascun territorio comunale.

Dato atto che le assemblee dei soci di TEA E SIEM, in merito alla cessazione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e servizi accessori in favore della partecipata Mantova Ambiente e all'assunzione dei conseguenti indirizzi alle attività di rinnovo della procedura di scelta del socio operativo a termine e di rinnovo dell'affidamento del servizio, hanno deliberato di dare mandato a tali società di provvedere, con l'ausilio di rappresentanti degli enti locali interessati attraverso la costituzione di una "Cabina di Regia" a:

1. aggiornare la pianificazione dell'offerta del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei comuni soci, con redazione in primo luogo dei pertinenti elaborati da cui si evincano le ragioni di economicità ed efficienza della gestione, comparativamente migliori, che giustificano il ricorso alla forma di gestione dell'affidamento a società mista rispetto ad altre, considerate le caratteristiche e la struttura del mercato interessato, gli operatori esistenti nel medesimo, nonché gli eventuali indicatori di costo relativi alla fornitura del servizio nelle comunità di riferimento;
2. predisporre, per l'approvazione nei singoli consigli comunali, la bozza di relazione, di cui agli artt. 34, comma 20, D.L. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, D.L. 138/2011, come integrato dall'art. 1, comma 609, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), personalizzata per ciascun ente locale interessato, che:
 - Definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le relative compensazioni economiche;

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

- Indichi le ragioni e i requisiti previsti dall'ordinamento europeo a supporto della scelta della società a capitale misto pubblico - privato quale forma di affidamento del Servizio, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del Servizio medesimo;
 - sia corredata da un piano economico finanziario industriale asseverato da una banca o da un operatore finanziario abilitato o da una società di revisione, che consideri:
 - o il programma delle attività necessarie,
 - o il piano finanziario degli investimenti,
 - o la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi,
 - o le risorse finanziarie necessarie, nonché un conto economico, un flusso di cassa e uno stato patrimoniale previsionali elaborati sulla base del piano finanziario degli interventi, del modello gestionale ed organizzativo prescelto, dei livelli di qualità del servizio prestabiliti, degli impianti esistenti;
 - sia corredata dalla bozza del nuovo statuto di Mantova Ambiente e del nuovo contratto di servizio, non suscettibili di modifiche in corso della procedura di gara per la scelta del nuovo socio privato;
3. predisporre gli atti e i documenti – istruttori, procedurali, finanziari, societari e negoziali – necessari per l'avvio, lo svolgimento e l'aggiudicazione di detta procedura, con sottoscrizione dei pertinenti atti negoziali.

Vista la documentazione allegata con riferimento:

- alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 comprensiva del Piano Industriale asseverato della società e del Piano dei Conti per il primo anno (allegato A);
- agli schemi dei contratti di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e rimozione della neve, del verde pubblico con allegati i relativi "Elenco prezzi" delle prestazioni del servizio con specifica indicazione di quelle che saranno affidate al futuro socio privato e pertanto oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti ammessi alla procedura di selezione (allegati B1 e B2);
- al nuovo testo dello statuto di Mantova Ambiente (allegato C);
- allo schema della Carta dei Servizi (allegato D).

Valutati i contenuti, predisposti con il supporto della Cabina di Regia composta dai delegati dei comuni, della nuova offerta sotto gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, nonché per l'elevato grado di flessibilità offerta e richiamate le conclusioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L.179/2012;

Confermata l'opzione della forma del Partenariato Pubblico Privato Istituzionale, attesa la quale deve essere rinnovata la scelta del nuovo socio operativo di Mantova Ambiente, detentore di una partecipazione a termine della durata del nuovo affidamento e responsabile dell'esecuzione dei compiti operativi, direttamente connessi all'erogazione del servizio, espressamente individuati tra quelli complessivamente costituenti il servizio e oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dell'aggiudicatario;

Valutato che la procedura dell'affidamento del Servizio a Mantova Ambiente, nella forma del Partenariato Pubblico Privato Istituzionale, implica la previa conferma del modello organizzativo espresso da tale forma di gestione e lo svolgimento di un percorso normativamente e tecnicamente complesso, per il quale risultano necessarie le determinazioni di indirizzo e operative di tutte le Amministrazioni locali coinvolte;

Uditi i seguenti interventi:

Borsari -la Giunta propone l'approvazione del punto dell'ordine del giorno relativo all'affidamento per 10 anni (DIECI ANNI) del servizio di raccolta rifiuti.

In un momento in cui diversi comuni della provincia di preparano a rinunciare all'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti a Mantova Ambiente (controllata da Tea) e a lanciare una gara tra un mese circa, il gruppo consigliere "Partecipazione Ambiente" chiede al Sindaco se ha valutato l'ipotesi di aggregarsi a questo comuni, affidando al consulente esterno individuato dal sindaco di Borgo Virgilio (comune capofila dell'operazione), il compito di valutare le conseguenze economiche della rinuncia all'affidamento diretto del servizio a via Taliercio e a tal proposito vorremmo sapere l'esito delle valutazioni. Vorremmo anche sapere chi si farà carico dei tanti insoluti relativi alle bollette dei rifiuti

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

del nostro territorio visto che in tanti altri settori dove le insolvenze sono cospicue interviene direttamente il gestore del servizio esentando il comune da tale compito. Per questi motivi noi asteneremo.

Landini – Su questa proposta ci asteniamo, soprattutto perché riteniamo eccessiva la durata di 10 anni.

Sindaco - Certe analisi formulate dai sindaci di Curtatone e Borgo Virgilio erano bene argomentate e le abbiamo valutate, ma andavano portate all'interno di Mantovambiente. Non c'erano i tempi necessari per fare una gara da soli. In ogni caso, dal punto di vista economico i dati non sono stati comparati, si è trattato di una - peraltro legittima - scelta politica. Sarebbe secondo noi importante iniziare a parlare come territorio provinciale. La durata di 10 anni consente di ammortizzare investimenti. Riteniamo opportuno restare all'interno della società pubblica; vengono così garantite trasparenza ed innovazione, come si potrà vedere nel piano finanziario.

Bianchi – La concorrenza è nell'interesse dei cittadini. Dieci anni sono comunque troppi, sarebbe opportuno affidamento di più breve durata, pertanto ci asteniamo.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Vista la normativa vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali;

Visto il D.lgs. 152/2006;

Visto il D.lgs. 267/2000 e smi;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti n. 8, su n. 13 assegnati ed in carica

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** la relazione, di cui gli artt. 34, comma 20, d.l. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011, recante indicazione della tipologia del Servizio e delle sue caratteristiche, nonché delle ragioni della scelta della forma di gestione del Servizio in quella della società mista e della sussistenza dei relativi requisiti, quali previsti dall'ordinamento europeo, comprensiva del Piano Economico Finanziario Industriale Asseverato e Piano dei Conti per il primo anno - **allegato A**;
3. **Di approvare gli schemi dei contratti di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed in caso di necessità la Giunta si riserva la facoltà annualmente di affidare i servizi di rimozione della neve e del verde pubblico** da stipularsi, successivamente agli esiti della gara a "doppio oggetto", tra Mantova Ambiente, e **ciascun Comune** beneficiario del servizio a cui sono allegati i relativi "Elenco prezzi" delle prestazioni del servizio, con specifica indicazione di quelle che saranno affidate al futuro socio privato e pertanto oggetto di offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti ammessi alla procedura di selezione - **allegati B1 e B2**;
4. **Di prendere atto** dello statuto di Mantova Ambiente– **allegato C**;
5. **Di approvare** lo schema della carta dei servizi, qualora a corrispettivo- **allegato D**;
6. **Di disporre** la pubblicazione della relazione di cui all'allegato A che precede sul proprio sito Internet, nonché – ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, d.l. 145/2013 – sul portale

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

telematico dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;

7. **Di avviare**, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.l. 150/2013, la procedura per l'affidamento per la durata di anni 10 (dieci) del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi collaterali a Mantova Ambiente s.r.l., società indirettamente partecipata da questa Amministrazione, all'esito dell'espletamento di gara a doppio oggetto, per la scelta del socio privato operativo a termine della medesima al quale affidare specifici compiti operativi (PPPI);
8. **Di demandare** a TEA S.p.A. (coordinatore), SIEM S.p.A. e SISAM S.p.A. la redazione e pubblicazione quale stazione appaltante degli atti di gara per procedura ristretta, aggiudicandola all'offerta economicamente più vantaggiosa di qualificato operatore economico volta all'acquisto di una partecipazione di minoranza a termine, per la durata di anni dieci e comunque per il tempo dell'affidamento del servizio, al capitale sociale di Mantova Ambiente s.r.l., pari al 20% (venti per cento) del capitale totale, caratterizzata dalla esecuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio specificamente indicati tra le prestazioni di cui agli "Elenco prezzi" menzionati al punto 3 che precede, all'esito stipulando il relativo contratto;
9. **Di dare mandato** ai propri uffici di stipulare i contratti di erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e rimozione della neve, del verde pubblico di cui al punto 3 che precede nel testo finalizzato dalla stazione appaltante all'esito di quanto indicato al punto 8 che precede;
10. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. 267/2000 e smi.

Deliberazione di CONSIGLIO N° 4 del 10/02/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, D. Lgs.18/8/2000, n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE, ai sensi dell'art. 134 comma 3°, D. Lgs.18/8/200, n.267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

BAGNOLO SAN VITO ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
